

REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE

riunita in camera di consiglio e così composta:

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| 1) Dott. Alberto Nicola Filardo | Presidente |
| 2) Dott. Fabrizio Cosentino | Consigliere |
| 3) Dott.ssa Teresa Barillari | Consigliere rel. |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1429 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2020, e vertente

tra

Parte_1 e Parte_2 rappresentati e difesi dall'Avv. Roberto Antonio Nesticò in virtù di procura a margine dell'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Soverato, Via I Traversa Ionio n. 5;

- appellanti

contro

Controparte_1 in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in qualità di mandataria di Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Gianfranco Minicò in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliata nel suo studio, sito in Crotone, Via Poggioreale n. 68;

- appellata

sulle seguenti

CONCLUSIONI

- Per gli appellanti: Voglia l'On.le Corte d' Appello di Catanzaro accogliere il presente appello e, in riforma della impugnata sentenza, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione conclusione disattesa, in particolare:
 - accertare l'infondatezza del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, revocarlo e/o dichiararlo nullo;
 - accertare e dichiarare la nullità/invalidità del contratto del 3.03.2000 per la negoziazione, la ricezione, la trasmissione di ordini su strumenti finanziari per i motivi di cui in narrativa o dichiararne la risoluzione per grave inadempimento della banca;

- dichiarare la risoluzione del presunto contratto di investimento del 16.12.2003 avente ad oggetto l'acquisto di titoli Parmalat Fin per grave inadempimento dalla

CP_2

- accertare e dichiarare che gli ordini di acquisto Parmalat Fin sono nulli per violazione dell'art. 21 del TUF e degli artt. 1343 e 1418 c.c.;

- accertare che la banca si sia resa gravemente inadempiente in tema di obblighi informativi e contrattuali;

per l'effetto:

- condannare la *Controparte_2* a restituire l'attivo presente sul conto corrente dei Sig.ri *Pt_1* e *Pt_2* al momento dell'inoltro dell'ordine d'acquisto dei titoli Parmalat, pari ad Euro 140.592,82, oltre interessi, e/o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;

- condannare la *CP_2* al pagamento a titolo di risarcimento dei danni della somma di Euro 200.592,82 e/o alla somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi dal giorno dell'evento sino al soddisfo e rivalutazione monetaria;

- dichiarare l'inesistenza del credito preteso dalla Banca pari all'ammontare di Euro 99.518,44, nonché la prescrizione del credito chiesto dall'allora *Controparte_3*

[...] oltre agli interessi calcolati su tali somme, e che, pertanto, nulla è dovuto dagli appellanti.

Con vittoria di spese e competenze, distraende ex art. 93 c.p.c., di entrambi i gradi di giudizio.

- Per l'appellata: Conclude chiedendo, in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, con conseguente accertamento del passaggio in giudicato del decreto opposto; in ogni caso, nel merito, rigettare l'appello e tutte le domande, anche riconvenzionali, e le eccezioni preliminari, pregiudiziali, di rito e di merito, di controparte, in quanto inammissibili, infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate, rinunciate e prescritte, con conseguente conferma della sentenza impugnata, anche alla luce della sentenza della Suprema Corte di Cassazione depositata in atti; ancora, in via strettamente subordinata e, ovviamente, solo nella denegata ipotesi in cui il Giudicante ritenesse di non condividere le eccezioni della scrivente difesa in ordine alla prescrizione e/o rinuncia alla domanda di risoluzione, e quindi, accogliesse la richiesta di risoluzione del contratto stipulato in data 03.03.2000 dalle parti, con conseguente condanna della banca opposta alla restituzione di somme, ovvero al risarcimento del danno, tenere in conto - nella relativa quantificazione - le plusvalenze comunque scaturite per i Sig.ri *Pt_1* e *Pt_2* dal contratto per cui è causa; in ogni caso, nella denegata

ipotesi di accoglimento delle eccezioni di controparte, condannare i Sig.ri [...] Pt_1 e Parte_2 in solido tra loro, al pagamento in favore della Controparte_4 quale mandataria della Controparte_2 in persona del legale rappresentante *pro tempore*, della complessiva somma di Euro 99.518,44, riveniente da scoperto di c/c n. 113001, oltre gli interessi di mora del 12,00% annui, con capitalizzazione annuale, maturati e maturandi, a far data dal 07.08.2012, e comunque nel rispetto dei tassi soglia vigenti tempo per tempo, sino all'integrale soddisfo, o di quell'eventuale diverso importo che dovesse risultare in corso di causa, quale saldo debitorio di scoperto di c/c..

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: "1. Con atto di citazione ritualmente notificato, [...] Pt_1 e Parte_2 si sono opposti al decreto ingiuntivo n. 606/2012 emesso dall'intestato Tribunale in data 08/11/2012 in favore della [...] Controparte_3 deducendo l'infondatezza della pretesa azionata in via monitoria in ragione dell'illegittima condotta tenuta dall'istituto di credito convenuto in occasione della negoziazione di azioni Parmalat FIN. Ed invero parte opponente ha esposto che, dopo aver sottoscritto con l'allora Controparte_5 [...] un contratto di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari regolato sul proprio conto corrente, in data 16/12/2003, sulla scorta di una provvista di € 140.592,82, ha inoltrato l'ordine di acquisto di azioni Parmalat FIN per € 139.650,00; tuttavia poiché il sistema informatico della banca ha utilizzato come parametro di valutazione del quantitativo d'ordine il prezzo di riferimento di € 0,735 e non il prezzo di quotazione del titolo pari ad € 1,001, si è ingenerato uno scoperto di € 49.796,00 ed in assenza della stipula di un'apertura di credito o di un contratto di finanziamento la banca le ha chiesto di risanare la passività creatasi. Al fine di contestare l'operato dell'istituto di credito convenuto ha promosso un contenzioso avanti al Tribunale di Catanzaro, il quale, con sentenza n. 2072/2012 depositata in data 12/06/2012, ha riconosciuto l'inadempimento posto in essere dalla banca. Poiché, ciononostante, l'istituto di credito convenuto non si è attivato per offrirle alcun ristoro, anzi, ha agito in via monitoria ottenendo l'ingiunzione di pagamento del credito per cui è causa, in realtà inesistente e del tutto illegittimo, si è reso necessario proporre opposizione avverso al decreto ingiuntivo emesso al fine di ottenere, in via pregiudiziale di rito, la declaratoria di incompetenza

del Tribunale adito in favore del foro del consumatore (Catanzaro) e, nel merito, la nullità dell'ordine di acquisto effettuato per violazione dell'art. 21 co. 1 lett. E) TUF ovvero per illiceità della causa, o, in via subordinata, la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno subito.

2. Si è costituita in giudizio la Controparte_3 la quale, eccepita la nullità dell'atto di citazione, la litispendenza e/o continenza delle domande formulate da parte avversaria rispetto a quelle già dalla stessa avanzate avanti al Tribunale di Catanzaro e la prescrizione o comunque l'avvenuta rinuncia all'azione di risoluzione del contratto e, comunque, nel merito, la fondatezza della pretesa azionata in via monitoria stante la diligenza serbata dall'istituto di credito in occasione dell'operazione di investimento dedotta in atti nonché la tipologia di profilo di investitore propria di parte opponente, ha chiesto il rigetto dell'opposizione.

3. Concessi la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ed i termini di cui all'art. 183 co. 6 cod. proc. civ., la causa è stata istruita, oltre che documentalmente, mediante prova orale ed all'udienza del 16/12/2015 è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22/02/2017; dopo alcuni rinvii concessi in ragione del gravoso carico di ruolo, all'udienza del 16/07/2019 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata posta in decisione previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ. nella misura massima di legge.”.

Con sentenza depositata il 4-1-2020 n. 6, il Tribunale Civile di Crotone, in composizione monocratica, rigettava l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata da parte opposta; rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte opponente; dichiarava, limitatamente alle domande di nullità dell'ordine di acquisto (per violazione della norma imperativa di cui all'art. 21 co. 1 lett. E TUF e per illiceità della causa) formulate da parte opponente, la litispendenza con altra causa instaurata avanti al Tribunale di Catanzaro, disponendo *in parte qua* la cancellazione della causa dal ruolo; rigettava le ulteriori eccezioni sollevate da parte opposta; rigettava nel resto l'opposizione e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo n. 606/2012 emesso dal Tribunale di Crotone in data 08/11/2012 di cui dichiarava definitivamente l'esecutività; compensava tra le parti le spese di lite nella misura di ½ e condannava parte opponente alla rifusione in favore dell'opposta della restante metà di dette spese, indicata nella misura di € 6.715,00 per compensi, oltre 15% per le spese forfettarie, Iva e Cap come per legge.

Avverso la suddetta pronuncia proponevano impugnazione dinanzi a questa Corte d'Appello, mediante atto di citazione notificato il 7-10-2020, *Parte_1* e *Parte_2* per i motivi qui di seguito esposti.

Innanzitutto, gli appellanti chiedevano preliminarmente che, al contrario di quanto ritenuto dal primo giudice, fossero dichiarate ammissibili e fondate le domande proposte in sede di opposizione tese ad ottenere la declaratoria di nullità dell'ordine di acquisto dedotto in causa per violazione della norma imperativa di cui all'art. 21, c. 1, lett. e), TUF e per illiceità della causa, sostenendo che nessuna incidenza su dette domande derivava dalle statuizioni contenute nella sentenza n. 2072 del 2012 emessa all'esito di altra causa instaurata dai medesimi dinanzi al Tribunale di Catanzaro, stante l'insussistenza nella specie dei presupposti di configurabilità della litispendenza.

Ancora, in via preliminare, impugnavano il capo di sentenza con il quale era stata dichiarata inammissibile l'eccezione di prescrizione del credito azionato sul rilievo che fosse stata proposta solo in sede di memoria depositata ex art. 183, c. 6, n. 1, c.p.c., così da essere incorsa nelle decadenze di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c., opponendone l'erroneità, in quanto nelle conclusioni dell'atto di citazione del giudizio di primo grado risultava essere stato espressamente richiesto dichiararsi la prescrizione del diritto di credito fatto valere dalla banca.

Quanto alle censure a mezzo delle quali veniva invocato, in riforma della decisione di primo grado, l'integrale accoglimento delle domande dispiagate in via riconvenzionale nell'atto di citazione in opposizione, gli appellanti si dolevano sotto un primo profilo che il giudice di prima sede non avesse statuito la nullità del contratto per la negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari dedotto in causa per mancanza della sottoscrizione da parte della banca e inesistenza di esso, con la conseguenza che la banca non avrebbe potuto porre in essere in merito alcuna operazione. Precisavano, inoltre, che ad ogni modo, la banca stessa nella proposta di attivazione del servizio di trading on line si era impegnata contrattualmente a non eseguire l'inoltro di ordini di controvalore superiore al saldo disponibile, aggiungendo altresì che l'acquirente del prodotto finanziario, al momento della effettuazione dell'ordine, aveva ricevuto dal sistema informatico dell'istituto di credito le seguenti informazioni: *“operazione inadeguata per oggetto” – operazione inadeguata per frequenza – operazione inadeguata per dimensione*”, che tuttavia, data la loro genericità, non potevano ritenersi idonee a far comprendere al cliente che l'operazione che intendeva compiere aveva un valore

superiore alla sua disponibilità sul conto, con violazione anche del disposto di cui all'art 28, c. 2, del Regolamento Consob n 11522/98.

A mezzo di un secondo motivo di gravame la sentenza veniva impugnata nella parte in cui non aveva disposto l'invocata risoluzione del contratto in parola sul presupposto che l'inadempimento addebitabile all'intermediario finanziario non presentasse i connotati della gravità di cui all'art. 1455 c.c., nonché nella parte in cui, una volta premesso che l'accertamento dell'inadempimento compiuto dal giudice investito della domanda di risarcimento del danno non è sovrapponibile all'accertamento dell'inadempimento relativo alla domanda di risoluzione del contratto, atteso che i due rimedi hanno diversa finalità, aveva affermato che se, da un lato, vi era stata una colpa della banca per aver eseguito operazioni di valore superiore alla disponibilità presente sul conto corrente del cliente e nella consapevolezza dell'assenza di un contratto di finanziamento che avrebbe dovuto necessariamente rivestire la forma scritta ex art. 23 TUF, dall'altro lato, nel valutare l'interesse dell'acquirente dei titoli alla regolare esecuzione del contratto, non poteva non evidenziarsi il comportamento parimenti negligente ed imprudente degli investitori, qualificati come esperti.

Più in particolare, gli appellanti prospettavano sul punto che l'avvenuta proposizione di una domanda di risarcimento del danno per inadempimento della banca davanti al Tribunale di Catanzaro non implicava in alcun modo rinuncia alla domanda giudiziale volta ad ottenere la risoluzione del contratto, trattandosi di circostanza neutra.

Evidenziavano, poi, che la violazione dei doveri di informazione dell'intermediario costituisse violazione dei doveri contrattuali, con conseguente risoluzione del contratto d'intermediazione finanziaria e diritto al risarcimento dei danni, in quanto, a loro dire, l'inadempimento di non scarsa importanza ex art. 1455 c.c. doveva considerarsi implicito poiché riguardava obbligazioni primarie ed essenziali del contratto. Assumevano, inoltre, che il giudice non avrebbe dovuto limitarsi ad affermare che mancava la prova della negligenza ovvero dell'inadempimento della banca, bensì avrebbe dovuto verificare se nel caso in esame fosse stata effettivamente offerta in giudizio la prova positiva della diligenza e dell'adempimento delle obbligazioni poste a carico della stessa, dimostrazione, quest'ultima, che era per l'appunto a carico dell'intermediario.

Con un terzo motivo di impugnazione la decisione di primo grado veniva altresì censurata laddove aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno avanzata dagli allora oppositori, attuali appellanti, sul presupposto valutativo che, pur a voler

concedere la mancata sussistenza della litispendenza rispetto a quella già formulata nel giudizio promosso avanti al Tribunale di Catanzaro, non fosse stato provato il c.d. danno conseguenza.

A tal riguardo, sostenevano che il giudice avesse sul punto violato anche l'art. 112 c.p.c., atteso che la banca non aveva allegato agli atti di causa nessun fatto, né prodotto alcuna prova e/o sollevato alcuna eccezione per escludere e/o contestare il diritto al risarcimento dei danni da essi subiti o l'entità degli stessi, essendosi piuttosto limitata ad affermare di aver correttamente adempiuto alle obbligazioni su di essa gravanti in base al contratto di negoziazione titoli e di essere esente da colpa e responsabilità. Aggiungevano, infine, che la condotta posta in essere dalla banca nella vicenda di causa aveva integrato la violazione dell'obbligo di indipendente, sana e prudente gestione e di tutela dei diritti dei clienti derivante dal contratto di negoziazione di strumenti finanziari e che costituisse minaccia per la stessa integrità dei mercati, dovendosene far discendere la nullità dell'ordine di acquisto con contrarietà a norme imperative ossia all'art 21, c. 1, lett. e), TUF.

Concludevano, pertanto, rassegnando le richieste finali meglio specificate in epigrafe.

Si costituiva in giudizio, come da comparsa di risposta depositata in atti il 18-1-2021,

Controparte_1 in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in qualità di mandataria di *Controparte_2* (già [...]) *Controparte_3*, per resistere al gravame, di cui contestava la fondatezza nel merito, chiedendone il rigetto, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata, e comunque rassegnando in linea subordinata le conclusioni nei termini riportati in premessa.

Tenutasi l'udienza di prima comparizione delle parti, all'esito la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.

Quindi, dopo alcuni rinvii disposti per i medesimi incombenti, in esito all'udienza collegiale del 10-2-2026, di cui veniva disposta la trattazione mediante deposito in via telematica di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del Presidente del Collegio in atti, la Corte, sulle note depositate in via telematica dai procuratori delle parti e viste le richieste conclusive in esse rispettivamente rassegnate, assegnava la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello in esame è, a giudizio della Corte, infondato e, come tale, senz'altro meritevole di rigetto.

Innanzitutto, non possono trovare accoglimento le doglianze mosse avverso la decisione di primo grado con le quali gli appellanti lamentavano l'insussistenza di fondate ragioni in rito ostative alla valutazione nel merito dei motivi di opposizione a decreto ingiuntivo relativi alla richiesta declaratoria di nullità dell'ordine di acquisto titoli dedotto in causa per violazione della norma imperativa di cui all'art. 21, 1 comma, lett. e) TUF e/o per illiceità della causa, laddove costituente oggetto di altra causa intentata dinanzi al Tribunale di Catanzaro, nonché l'essere stata erroneamente disattesa l'eccezione da loro sollevata in quella sede di prescrizione della pretesa creditoria nella specie monitoriamente azionata.

Quanto al primo dei profili di censura richiamati, occorre rilevarne l'infondatezza sulla scorta della considerazione che, per come si evince dall'incarto di causa, con atto di citazione introduttivo del giudizio iscritto presso il Tribunale di Catanzaro con numero di R.G. 3687/2004 e deciso con sentenza n. 2072 del 2012, successivamente appellata dinanzi alla Corte d'Appello di Catanzaro, RG n. 1100/2013, e confermata dalla sentenza emessa da quest'ultima n. 375/2018, gli allora attori e attuali appellanti citavano in giudizio la banca oggi appellata per fare valere a carico di essa: 1) la violazione delle regole previste dal D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dal regolamento **CP_6** n. 11522/1998; 2) la violazione dell'art. 21, comma 1, lett. e) TUF e dell'art. 47 del regolamento n. 11522/98 (c.d. principio della sana e prudente gestione); 3) la nullità dell'ordine di acquisto datato 16-12-2003 per violazione di norma imperativa – art. 21, comma 1, lett. e) TUF con richiamo all'art. 1418 c.c.; 4) la nullità del medesimo ordine di acquisto per illiceità della causa.

Va aggiunto, inoltre, come nelle more del presente giudizio il ricorso per cassazione proposto dal **Parte_1** e dalla **Parte_2** avverso la sentenza di appello sopra richiamata è stato dichiarato inammissibile con ordinanza della Suprema Corte n. 15165/2022, a sua volta impugnata sempre dai medesimi per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. con esito sfavorevole, con conseguente consolidamento degli effetti del giudicato sulle statuizioni già emesse in esito al giudizio in questione di rigetto delle richieste di declaratoria di nullità dell'ordine di acquisto titoli, per come in maniera del tutto identica e sovrapponibile riformulate anche in quello presente.

Per quel che attiene, inoltre, al secondo aspetto di doglianza, è sufficiente di contro osservare come la sollevata eccezione di prescrizione del credito fatto valere in giudizio, sebbene da reputarsi ammissibile per essere stata proposta sin dall'atto di

citazione in opposizione a decreto ingiuntivo sia pure esclusivamente in termini di mera enunciazione nelle richieste conclusive in esso contenute, resta comunque infondata nel merito, non risultando maturato nel caso in esame il termine ordinario di prescrizione di durata decennale applicabile alla pretesa creditoria azionata.

Neppure alcuno spazio possono trovare gli ulteriori motivi di gravame, con i quali gli appellanti si dolevano in ordine al disposto rigetto con la decisione di primo grado dell'eccezione di nullità del contratto dedotto in causa per mancanza di sottoscrizione da parte della Banca opposta.

Va rilevato che l'art. 117 D.Lgs. 385/93 (TUB) prevede al primo comma che *"I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti"*, proseguendo ancora al terzo comma che *"nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo."*

Ancora, l'art. 23 del Testo Unico Finanziario dispone che i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, e, se previsto, anche i contratti relativi alla prestazione dei servizi accessori, devono essere redatti per iscritto ed un esemplare deve essere consegnato ai clienti.

Si è dibattuto, in giurisprudenza, se la forma prescritta a pena di nullità per i contratti bancari dall'art. 117 TUB e per i contratti finanziari dall'art. 23 TUF richiedesse la sottoscrizione di entrambi i contraenti (intermediario e cliente) oppure se la firma del solo cliente (contratto c.d. mono-firma) cristallizzasse la volontà contrattuale, concretizzando la forma voluta dal legislatore.

Mentre non vi era nessun dubbio sulla nullità del contratto nel caso in cui mancasse la sottoscrizione del cliente, la questione della sorte del contratto in caso di mancanza della sottoscrizione dell'ente bancario ha richiesto l'intervento della Cassazione a Sezioni Unite che, con sentenza del 16 gennaio 2018 n. 898, ha rilevato la validità del contratto, pur in assenza della firma della **CP_2** sulla scorta dell'affermazione secondo la quale *"Il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dall'art. 23 del d.lgs. 24/ 2/1998, n. 58, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti."* (cfr. più di recente anche: Cass. Civ, ordinanza 4-2-2025 n. 2730).

Inoltre, in tema di intermediazione finanziaria, la forma scritta è prevista dalla legge per il contratto quadro e non anche per i singoli ordini, a meno che non siano state le parti stesse a prevederla per la relativa validità ai sensi dell'art. 1352 c.c. (cfr. Cass.

Civ., Sez. 1, 14-6-2019 n.16106; Cass. Civ., 2-8-2016 n. 16053; Cass. Civ., 9-8-2017 n. 19759). Tali ordini, infatti, rappresentano un elemento di attuazione delle obbligazioni previste dal contratto di investimento del quale condividono la natura negoziale come negozi esecutivi, concretandosi attraverso di essi i negozi di acquisizione - per il tramite dell'intermediario - dei titoli da destinare ed essere custoditi, secondo le clausole contenute nel contratto quadro (cfr. Cass. 1822/2020; Cass. 23489/2021). In particolare, la Cassazione (cfr. da ultimo Cass. n. 8997 del 2021 e ancora Cass. n. 10646 del 2023, con richiamo alla pronuncia in materia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione), nel prendere in esame il rapporto intercorrente tra il contratto quadro e le successive operazioni che l'intermediario compie per conto del cliente, ha evidenziato come queste ultime, benché possano consistere in atti di natura negoziale, costituiscono pur sempre il momento attuativo del precedente contratto d'intermediazione (cfr. anche Cass. nn. 26724-26725 del 2007). Ne deriva che non è il contratto quadro a determinare il singolo investimento o disinvestimento, in quanto è con il singolo "ordine" che l'investitore decide quale atto porre concretamente in essere avvalendosi dell'operato dell'intermediario. Per cui non appare sostenibile l'assunto secondo il quale il momento negoziale delle singole operazioni di investimento sarebbe da rinvenire nel contratto quadro, atteso che le operazioni di investimento sono atti di natura negoziale autonomi rispetto al contratto quadro e le operazioni eseguite dopo la conclusione del contratto quadro possano assurgere a veri e propri negozi (cfr. Cass. Civ., Sez. 1, sentenza 12-12-2024 n. 32226). Ancora, la Corte di Cassazione – nel solco di un orientamento ormai consolidato – ha ribadito che *“risultano sottratti ad oneri formali anche i negozi eventualmente collegati agli ordini d'investimento, quali l'autorizzazione ad impartirli o il conferimento del relativo incarico ad un terzo, ovvero la ratifica postuma dell'operato di quest'ultimo, il cui compimento non deve necessariamente evincersi da un atto scritto, potendo risultare anche per facta concludentia e può quindi essere provato anche in via presuntiva.”* (cfr. Cass. Civ., ordinanza 29-3-2024 n. 8550).

Nel caso di specie, ad ogni modo, deve rilevarsi come il contratto in discussione, denominato come *“contratto per la negoziazione, ricezione e ordini su strumenti finanziari”* del 3-3-2000, risulti firmato dalla banca in corrispondenza della voce riportata in fondo alla pagina *“Timbro e firma della dipendenza”*, mediante apposizione di una sigla e del timbro.

Quanto ai residui motivi di gravame, deve farsene precedere la relativa disamina nel merito dalla puntualizzazione che le preliminari eccezioni di prescrizione della

domanda di risoluzione del contratto ovvero di preclusione alla esperibilità di essa per tacita rinuncia, per come reiterate dalla banca appellata negli scritti difensivi depositati agli atti del presente giudizio sul rilievo del loro illegittimo rigetto da parte del primo giudice, sono da ritenere ambedue inammissibili in quanto integranti censure al contenuto della decisione di primo grado sfavorevole alla citata parte e che, pertanto, si sarebbero potute fare valere solo attraverso la proposizione sul punto di appello incidentale nel rispetto del termine prescritto a pena di decadenza di venti giorni prima della data di comparizione delle parti indicata nell'atto di citazione in appello, circostanza non riscontrabile nel caso di specie per essersi parte appellata costituita con comparsa depositata in data 18-1-2021, a fronte della data di citazione in giudizio del 30-1-2021.

Ciò posto, non appare in primo luogo fondata la prospettazione degli appellanti in ordine alla configurabilità nella vicenda di causa e, segnatamente, nell'occorso dell'ordine di acquisto di titoli azionari effettuato in data 16-12-2003, della violazione dei doveri informativi da parte dell'istituto intermediario per il cui tramite l'operazione in questione era stata perfezionata.

Sulla base degli atti di causa, infatti, è stato possibile ricostruire in merito alle modalità di funzionamento del servizio di trading on line messo a disposizione dalla banca e in concreto utilizzato per procedere all'ordine di acquisto in discussione come lo stesso avesse avuto ad oggetto azioni del tipo "Parmalat Fin" e, dunque rientrante nella categoria di operazioni definite di c.d. prezzo al meglio e, come tali, caratterizzate dal fatto che l'investitore non indicava il prezzo al quale intendeva acquistare i titoli e la cui menzione nel sistema informatico della banca doveva comunque considerarsi indicativa, venendosi lo stesso di volta in volta a determinare in relazione della quotazione del titolo sul mercato azionario al momento in cui la domanda del cliente incontrava l'offerta.

La mera indicatività, dunque, del prezzo di acquisto dei titoli nei termini suindicati non poteva che rendere l'investitore nella evenienza in esame pienamente avvertito della potenziale suscettibilità dello stesso di variazioni connesse alle fluttuazioni del mercato finanziario e che avrebbe, quindi, ben potuto essere valutata in funzione della entità delle risorse economiche che il medesimo aveva in concreto voluto destinare all'operazione, oltre a rendere per altro verso la banca legittimata ad eseguire l'acquisto dei titoli ordinato dal cliente anche nella eventualità di un prezzo maggiore rispetto a quello riportato nel suo sistema informatico.

D'altra parte, non può neppure trascurarsi di considerare come sia altresì emersa dagli atti di causa, oltre che pacificamente ammesso dagli stessi appellanti, la

circostanza che prima che fosse dato corso all'ordine di acquisto in questione l'investitore avesse ricevuto dal sistema gli avvisi "operazione inadeguata per oggetto", "operazione inadeguata per frequenza" e, infine "operazione inadeguata per dimensione", e che nonostante ciò il medesimo autorizzò comunque l'esecuzione dell'operazione, così da doversi escludere anche per tale via che costui non fosse stato messo nel frangente nelle condizioni di comprendere esattamente che l'operazione sarebbe stata di valore superiore alla disponibilità in conto e, quindi, di valutarne le conseguenze economiche che ne sarebbero derivate a suo carico.

Per quel che concerne, poi, le ulteriori censure mosse avverso la decisione di primo grado nella parte in cui aveva escluso la ricorrenza nella concreta fattispecie in disamina del requisito dell'inadempimento di non scarsa importanza richiesto ai sensi dell'art. 1455 c.c. ai fini di potere pronunciare la risoluzione del contratto, non resta che rilevare come anch'esse non abbiano ragione alcuna.

Giova innanzi tutto evidenziare come in sede di interpretativa, nel tentativo di discernere tra la responsabilità precontrattuale, fonte di credito risarcitorio, e la responsabilità contrattuale, eventualmente idonea alla risoluzione giudiziale del negozio, si sia fatto leva sul dato cronologico, affermando che si versa nella prima ipotesi ove le violazioni imputabili all'intermediario siano occorse nella fase antecedente o coincidente con la stipula del contratto quadro, mentre tutte le violazioni inerenti i singoli ordini di investimento rientrano nell'alveo dell'art. 1218 c.c. e possono, in astratto, giustificare una risoluzione contrattuale ex art. 1453 c.c.. Si è, inoltre, ritenuto in tema che la domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale può essere proposta congiuntamente o separatamente da quella di risoluzione (cfr. Cass. n. 8353/2023), giacché l'art. 1453 c.c., facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno, esclude che l'azione risarcitoria presupponga il necessario esperimento dell'azione di risoluzione del contratto (cfr. Cass. n. 22277/2023; Cass. n. 10741/2002; Cass. nn. 5774/1998 e 272/1998). Ancora in argomento è stato precisato che ovviamente entrambe le azioni – quella di risarcimento danni per inadempimento e quella di risoluzione contrattuale – hanno quale presupposto l'accertamento dell'inadempimento, essendo altrettanto innegabile che lo stesso incide diversamente, dovendo essere di non scarsa importanza (art. 1455 c.c.) per poter accogliere la domanda di risoluzione e fungendo soltanto da parametro di valutazione per la domanda risarcitoria (cfr. Cass. n. 22277/2023 cit.; Cass. n. 15770/2020).

In merito, poi, alla specifica nozione di "interesse", rispetto alla quale deve essere comparata ai sensi dell'art. 1455 c.c. l'importanza dell'inadempimento ai fini della

pronuncia costitutiva di risoluzione del contratto, è stato opportunamente puntualizzato come lo stesso sia rappresentato dall'interesse che la parte contrattuale non inadempiente aveva o avrebbe potuto avere alla regolare esecuzione del contratto e non già dalla mera convenienza, per essa, della domanda di risoluzione rispetto a quella di condanna all'adempimento (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, ordinanza 20-2-2018 n. 4022).

Ciò posto, atteso che nel caso in esame si controverte in tema di responsabilità per violazione degli obblighi nascenti durante la fase contrattuale, deve ritenersi che il giudice di prime cure nell'operare la verifica circa la sussistenza del requisito di non scarsa importanza dell'inadempimento ex art. 1455 c.c. in senso sfavorevole alla odierna parte appellante e nello statuire di conseguenza il rigetto della relativa domanda di risoluzione del contratto, abbia proceduto ad un corretto inquadramento giuridico della fattispecie aderente alle acquisite risultanze processuali e in piena conformità con i principi interpretativi elaborati in materia.

La disciplina di cui all'art. 1455 c.c., infatti, pone essenzialmente una regola di proporzionalità in virtù della quale la risoluzione del vincolo contrattuale è collegata unicamente all'inadempimento delle obbligazioni che abbiano una notevole rilevanza nell'economia del rapporto, per la cui valutazione (rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito, oltre che insindacabile in sede di legittimità ove sorretta da congrua e logica motivazione) occorre tenere conto della esigenza di mantenere l'equilibrio tra prestazioni di uguale peso, nel senso che l'importanza dell'inadempimento deve essere intesa nella sua portata oggettiva ovvero in relazione alla sua attitudine a turbare l'equilibrio contrattuale e, quindi, a reagire sulla causa del contratto e sul comune intento negoziale,

Orbene, appare sul punto, anche a fronte della insussistenza in capo alla banca intermediaria nella vicenda in esame di alcuna violazione degli obblighi informativi nei confronti del cliente investitore in precedenza evidenziata, condivisibilmente valorizzato nella pronuncia gravata il fatto emerso in giudizio che gli appellanti fossero all'epoca dei fatti già adusi alla effettuazione di operazioni di investimento di consistente entità sia qualitativa, che quantitativa, in tal modo dimostrando in generale nel tempo una spiccata propensione al rischio in investimenti finanziari, nonché nella specifica evenienza in questione la disponibilità ad investire l'intera provvista di denaro, peraltro di importo tutt'altro che trascurabile, in quel momento presente sul conto, e tutto ciò, malgrado gli avvisi di inadeguatezza per dimensione dell'operazione preventivamente ricevuti dal sistema e dagli stessi ignorati, da ritenersi per l'appunto comunque significativo in concreto di una non particolare

incidenza delle pretese condotte inadempienti della banca sull'equilibrio sinallagmatico sotteso al complessivo assetto negoziale considerato.

Parimenti da rigettare sono, infine, le doglianze addotte avverso le statuizioni di rigetto della domanda di risarcimento dei danni adottate con la sentenza impugnata, stante la conservazione nel riscontrato difetto dei presupposti per pronunciare la risoluzione del vincolo contrattuale dei relativi effetti con riferimento al mantenimento in capo agli appellanti del vantaggio economico connesso alla disponibilità degli strumenti finanziari costituenti nella specie oggetto di acquisto idonea a coprire anche l'entità del saldo negativo di conto corrente azionato in sede monitoria nei loro confronti, né residuando altrimenti alcuna prova agli atti di causa di ulteriori ragioni di pregiudizio al di fuori di quelle potenzialmente risentite dai soggetti investitori nella vicenda per effetto della perdita del capitale investito conseguente all'azzeramento del valore dei titoli acquistati a causa del crac Parmalat, ma, come tali, in ogni caso per nulla causalmente riconducibili alla condotta della banca intermediaria

In definitiva, sulla scorta del complesso delle considerazioni che precedono s'impone l'adozione di statuizioni conclusive di rigetto dell'appello, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata, mentre in applicazione dell'ordinario criterio della soccombenza gli appellanti devono essere condannati in solido tra loro alla rifusione in favore dell'appellata delle spese e competenze relative al presente grado di giudizio, che si liquidano come da dispositivo che segue

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da *Parte_1* e *Parte_2*, nei confronti di *Controparte_2* in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con atto di citazione notificato il 7-10-2020, avverso la sentenza del Tribunale Civile di Crotone, in composizione monocratica, depositata in data 4-1-2020 n. 6, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida per compensi ex D.M. 55/2014 e succ. mod. in Euro 4.850,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15% e accessori come per legge;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, per porre a carico di parte appellante l'obbligo del versamento di un

ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 9 giugno 2026.

Il Consigliere estensore

(Dott.ssa Teresa Barillari)

Il Presidente

(Dott. Alberto Nicola Filardo)